I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/70 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1970

relativo all'applicazione del protocollo n. 2 allegato all'Accordo sugli scambi commerciali e del protocollo n. 2 allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data . . . . è stato firmato a Bruxelles un Accordo sugli scambi commerciali tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya ;

considerando che il 24 settembre 1969 è stato firmato ad Arusha un Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya ;

considerando che, in virtù dei protocolli n. 2 allegati a tali Accordi, la Comunità economica europea è autorizzata, previa consultazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, a prendere le misure necessarie per evitare gravi perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali, qualora le importazioni nella Comunità economica europea, di prodotti originari di tali Stati, superino nel corso di un anno 56.000 tonnellate per il caffè non torrefatto (voce tariffaria 09.01 A I), 120 tonnellate per i garofani (voce tariffaria 09.07) e 860 tonnellate per le conserve di ananassi (voce tariffaria 20.06 B II) ;

considerando che la dichiarazione riportata nell'allegato VI dell'Accordo sugli scambi commerciali prevede che qualora l'Accordo di associazione firmato ad Arusha il 24 settembre 1969 non entri in vigore il 1° giorno di un anno civile, i quantitativi importati nel quadro del protocollo n. 2 dell'Accordo sugli scambi commerciali a partire dal 1° gennaio dell'anno in questione saranno conteggiati per l'applicazione del protocollo n. 2 dell'Accordo di associazione ;

considerando che senza pregiudizio della consultazione degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, prevista ai protocolli n. 2, occorre fissare le modalità secondo le quali le misure in questione saranno predisposte ed attuate ;

considerando che tali modalità richiedono una procedura di controllo statistico e che detto controllo dovrà divenire più rigoroso, non appena le importazioni raggiungeranno i tre quarti dei quantitativi indicati nei protocolli n. 2 ;

considerando che, nel quadro di un Comitato consultivo, è opportuno procedere in tempo e comunque prima che vengano superati i massimali, a un esame della situazione economica e commerciale dei prodotti in questione, tenendo particolarmente conto delle correnti commerciali tradizionali ;

considerando che, tra le misure che potrebbero eventualmente essere adottate, l'applicazione parziale o totale della tariffa doganale comune, pare particolarmente appropriata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 2 allegato all'Accordo sugli scambi commerciali e del protocollo n. 2 allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente sulla base del sistema definito qui di seguito.

2. Finché le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai protocolli citati, originari degli

Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, non raggiungono il 75 % dei massimali indicati in tali protocolli, ossia 42.000 tonnellate per il caffè non torrefatto (voce tariffaria 09.01 A I), 90 tonnellate per i garofani (antofilli, chiodi e steli) (voce tariffaria 09.07) e 645 tonnellate per le conserve di ananassi (voce tariffaria 20.06 B II), ovvero il 75 % dei massimali risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, prima della fine di ogni mese, un estratto per voci tariffarie delle importazioni in questione effettuate nel corso del mese precedente. La Commissione comunica quanto prima agli Stati membri il bilancio comunitario da essa stabilito in base ai dati di cui sopra.

3. Appena la Commissione ha informato gli Stati membri che è raggiunto uno dei livelli del 75 % di cui al paragrafo 2, le importazioni del prodotto in questione effettuate durante una settimana le vengono comunicate al più tardi per la fine della settimana successiva. La Commissione comunica quanto prima agli Stati membri il bilancio comunitario da essa stabilito in base a tali dati.

4. Quando sia accertato che uno dei massimali indicati nei protocolli è raggiunto a concorrenza del 90 % o più, i dati di cui al paragrafo 2, relativi al prodotto di cui trattasi, vengono comunicati dagli Stati membri dopo ogni importazione ed entro un termine massimo di tre giorni. La Commissione comunica agli Stati membri il bilancio comunitario da essa stabilito sulla scorta di tali dati.

5. Se la data di entrata in vigore dell'Accordo sugli scambi commerciali non coincide con il 1° gennaio di un anno, gli Stati membri, procedendo alla prima comunicazione, informano la Commissione dei quantitativi dei prodotti in questione, importati tra il 1° gennaio dell'anno in corso e la data di entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 2

1. Per dare alla Commissione la possibilità di valutare la situazione economica e commerciale dei prodotti in questione, e in particolare le correnti commerciali tradizionali, gli Stati membri le forniscono, per sua richiesta e secondo le modalità da essa definite, tutte le informazioni opportune.

2. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

1. Se la Commissione costata che le importazioni nella Comunità di prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale hanno raggiunto nel corso di un anno 56.000 tonnellate per il caffè non torrefatto (09.01 A I), 120 tonnellate per i garofani (09.07) o 860 tonnellate per le conserve di ananassi (20.06 B II), essa può istituire per tali prodotti, mediante regolamento, dazi doganali applicabili alle suddette importazioni nella misura necessaria ad evitare gravi perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali.

2. Tali dazi doganali non possono essere superiori a quelli applicabili ai paesi terzi che non beneficiano di dazi doganali preferenziali. Il periodo d'applicazione di tali dazi doganali non può estendersi oltre l'anno in corso.

3. Gli Stati membri possono deferire al Consiglio le misure adottate dalla Commissione, entro un termine massimo di dieci giorni feriali a decorrere dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il Consiglio si riunisce senza indugio ; esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare tali misure.

Articolo 4

1. Per richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione possono aver luogo consultazioni in qualsiasi momento. Tali consultazioni vengono avviate immediatamente.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le consultazioni vertono sull'esame della situazione economica e commerciale dei prodotti in questione, tenuto conto in particolare delle correnti commerciali tradizionali.

Articolo 5

1. Le consultazioni hanno luogo in seno a un Comitato consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente ; questi comunica agli Stati membri, in tempo utile, tutti gli elementi informativi disponibili.

Articolo 6

Il primo periodo d'applicazione del presente regolamento va dalla data di entrata in vigore dell'Accordo sugli scambi commerciali fino al 31 dicembre 1971. Per tale periodo i montanti di cui al presente regolamento saranno calcolati in base al numero dei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. ARENDT